

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

---

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

### 5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1993

(Antimeridiana)

---

**Presidenza del Presidente de COSMO**

#### INDICE

##### Interrogazioni

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 6
FARACE, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	3, 6
TADDEI (PDS) .....	6

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 9,45.*

**PRESIDENTE.** l'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione presentata dalla senatrice Taddei e da altri senatori. Ne do lettura:

**TADDEI, PELLEGATTI, FORCIERI, CHERCHI, PIERANI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* - Premesso:

che la legge 5 ottobre 1991, n. 317, «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», ad oltre un anno dalla sua entrata in vigore è inefficace per la mancata emanazione dei decreti attuativi e degli atti previsti per l'applicabilità dei seguenti articoli della legge stessa:

1) articolo 2, comma 3: il Ministro dell'industria non ha provveduto alla costituzione dell'albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

2) articolo 4, comma 3: il Ministro dell'industria non ha provveduto alla rilevazione ed all'analisi, da parte del suo Ministero, dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese;

3) articolo 7, comma 2: il Ministro dell'industria non ha provveduto alla definizione dei servizi ammissibili all'agevolazione;

4) articolo 8: il Ministro dell'industria non ha stabilito le modalità di attuazione per il credito di imposta per spese di ricerca e investimenti;

5) articolo 9: il Ministro dell'industria non ha stabilito le modalità per le agevolazioni al credito di imposta a favore delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

6) articolo 15, comma 2: il CIPE non ha determinato la misura dei contributi concedibili alle imprese turistiche per i programmi cofinanziati CEE;

7) articolo 15, comma 4: il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, non ha emanato il decreto per la concessione dei contributi;

8) articoli 19, 20, 21 e 22: il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, non ha emanato il decreto per le agevolazioni ai consorzi di servizi;

9) articolo 27, comma 11: il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il Mezzogiorno, non ha stabilito le norme relative alle società consortili miste;

10) articolo 32, comma 1: il Ministro del tesoro non ha emanato limiti e modalità dell'intervento relativo al reintegro delle perdite dei consorzi fidi;

11) articolo 33, comma 4: il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, non ha stabilito le modalità per la concessione dei contributi ai fondi interconsortili;

12) articolo 36, comma 2: il Ministro dell'industria non ha fissato gli indirizzi ed i parametri di riferimento per la definizione dei distretti industriali;

13) articolo 39, comma 1: il Ministro dell'industria non ha provveduto alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale per la istituzione del Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato;

che nell'anno trascorso la situazione industriale italiana si è aggravata con particolare difficoltà per le piccole imprese;

che la mancata attuazione della legge n. 317 del 1991 può costituire un ulteriore pesante aggravamento della crisi congiunturale e strutturale della piccola impresa;

che la legge n. 317 del 1991 è adesso sotto esame con annuncio di procedura di impugnazione da parte della CEE,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano dare attuazione ad una legge approvata quindici mesi fa e che, fra l'altro, prevede precisi termini di tempo per adottare i provvedimenti attuativi, termini oggi ampiamente scaduti;

se le osservazioni della CEE derivino proprio dalla non individuazione dei limiti delle agevolazioni che il Governo era in obbligo di definire con i decreti attuativi;

come il Governo intenda difendere le parti della legge contestate dalla Commissione CEE;

se il Governo intenda attivare una politica industriale che preveda anche uno specifico impegno per lo sviluppo della piccola impresa.

(3-00390)

*FARACE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'operatività della legge n. 317 del 1991 è stata pesantemente condizionata, come è noto, dalle decisioni assunte dalla Commissione CEE in esecuzione degli articoli 92 e 93 del Trattato. L'iter di tale lungo contenzioso è iniziato nel gennaio 1991 con la notifica del Governo italiano del progetto di legge, nei suoi cinque capitoli:

1) investimenti innovativi: fino a 450 milioni di agevolazione, elevati a 675 milioni nel Mezzogiorno e nelle aree obiettivo 2, per una intensità pari al 25 per cento dell'investimento per le imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento per le imprese da 101 a 200 dipendenti;

2) servizi reali: fino a 80 milioni di agevolazione, elevati a 120 milioni per le aree del Mezzogiorno e dell'obiettivo 2;

3) spese di ricerca: fino ad un massimo di 500 milioni di credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute;

4) consorzi tra piccole imprese: contributo fino ad un massimo di 300 milioni annui (800 milioni nel triennio), nel limite del 30 per cento delle spese sostenute;

5) società consortili miste: contributo fino ad un massimo di 500 milioni annui (1 miliardo nel triennio), nel limite del 50 per cento delle spese.

Con nota del 29 aprile 1991, la Commissione CEE ha comunicato la propria decisione di approvare il provvedimento per un anno dalla data della lettera stessa, escludendo gli articoli relativi alla Cassa per il credito delle imprese artigiane ed ai prestiti partecipativi, per i quali richiedeva ulteriori elementi di cognizione. Occorre sottolineare che l'autorizzazione concessa di un anno risultava decorrere non dall'entrata in vigore della legge, ma dalla nota della Commissione intervenuta nella fase di discussione parlamentare del disegno di legge. La Commissione chiedeva inoltre un rapporto trimestrale *a posteriori* sull'attuazione, nonché la notifica di ogni modificazione al testo esaminato.

In data 20 giugno 1991, da parte italiana si manifestava l'impegno al rispetto delle condizioni poste dalla Commissione, rilevando nel contempo l'incongruità della scadenza al 29 aprile 1992 della approvazione comunitaria per i motivi sopra richiamati.

In data 27 settembre 1991 veniva trasmesso il testo definitivo della legge, successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, riconfermando gli impegni precedentemente assunti.

In data 11 ottobre 1991, la Commissione rispondeva ribadendo *in toto* la propria decisione del 29 aprile 1991, motivando la propria posizione circa il termine di scadenza dell'autorizzazione con l'allora imminente pubblicazione della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, cui tutte le normative agevolative degli Stati membri avrebbero dovuto essere assoggettate. In data 22 gennaio 1992, il Ministero dell'industria notificava in bozza il primo decreto di attuazione, rinnovando la richiesta di proroga. Seguivano alcuni incontri bilaterali e uno scambio di lettere con il commissario Brittan.

In data 18 maggio 1992, venivano trasmessi dalla Rappresentanza italiana presso la CEE alla Commissione gli altri schemi di regolamento ed atti deliberativi previsti per l'attuazione della normativa. Su tali schemi nessuna osservazione è stata formulata dagli organismi comunitari fino alla nota del 26 gennaio 1993, con la quale è stata aperta la procedura di infrazione sulla legge n. 317 del 1991.

In data 19 agosto 1992, la Commissione pubblicava sulla *Gazzetta Ufficiale* la disciplina degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Successivamente, nel corso della riunione effettuata il 23 novembre 1992, il Ministero dell'industria ha formulato delle osservazioni in merito all'approvazione, effettuata dalla Commissione, di un'analoga disciplina agevolativa dello Stato francese, con intensità di aiuti dal 30 al 40 per cento dell'investimento. Inoltre, nella stessa sede, è stato rilevato che la disciplina comunitaria di inquadramento degli aiuti alle piccole e medie imprese lascia impregiudicati i regimi che al momento della pubblicazione erano già stati autorizzati, fatta salva la possibilità di un riesame. Infine, è stato evidenziato che dalla prima attuazione degli interventi della legge n. 317 del 1991 per investimenti innovativi emerge che l'agevolazione concessa è mediamente pari a 85 milioni di lire, corrispondente ad una quota di intervento di circa il 15 per cento che,

risultando inferiore al limite *de minimus* previsto dalla normativa comunitaria, pari a 50.000 ECU, non richiede alcuna notifica.

Il 26 gennaio 1993 la Commissione ha aperto - come dicevo - la procedura relativa all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, intimando la sospensione entro 10 giorni dei pagamenti non autorizzati e fissando il termine di un mese per fornire le eventuali osservazioni alle censure presentate dall'Esecutivo comunitario. Tale richiesta non ha tenuto conto degli elementi informativi più volte forniti in passato sia in via ufficiale sia tramite incontri bilaterali.

L'azione svolta dal Ministero dell'industria nel confronto - spesso aspro - con gli uffici della quarta direzione generale della Commissione, in merito al contenzioso sulla legge n. 317, ha prodotto recentissimamente dei risultati che possono, a nostro avviso, essere giudicati estremamente soddisfacenti.

Preliminarmente, con la nota a firma del Ministro dell'industria, in data 9 febbraio 1993, venivano rappresentati al commissario alla concorrenza Van Miert le perplessità del Governo italiano sulla apertura della procedura di infrazione. In tale nota veniva richiesto peraltro un differimento del termine perentorio per il blocco della normativa, nonchè la convocazione di una riunione a livello tecnico.

In data 24 febbraio 1993 vi è stato pertanto un incontro tra la direzione generale della produzione industriale del nostro Ministero dell'industria, assistita dalla Rappresentanza permanente presso la CEE, e una delegazione della quarta direzione generale della Commissione, quella per la concorrenza, rappresentata dal direttore generale Ehlermann. In tale riunione è stato così concordato:

la proroga dell'operatività della legge fino al 29 aprile 1993;

il via libera per gli altri decreti di attuazione attualmente fermi: agevolazione ai consorzi, alle società consortili miste, ai consorzi fidi, alle spese di ricerca e ai servizi reali;

l'impegno a concordare, entro un ragionevole lasso di tempo, con gli uffici della Commissione, le misure che saranno ritenute utili per conformare il regime di aiuto agli orientamenti comunitari;

le modifiche al regime agevolativo della legge n. 317 dovranno essere attuate entro un periodo di tempo che sarà concordato con gli uffici della Commissione: tale differimento permetterà di dare, nell'immediato, avvio a tutti gli strumenti di intervento previsti dalla legge, nonchè di consentire l'adeguamento normativo agli orientamenti comunitari. A tal fine, il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, dispone che il predetto adeguamento possa essere realizzato con decreto ministeriale. Ieri, 16 marzo, è stata indetta una prima riunione tecnica con gli uffici della Commissione CEE per concordare le modifiche al regime di operatività della norma.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il sottosegretario Farace per la sua risposta.

Purtroppo sono obbligato a interrompere i lavori della Commissione in quanto sta per iniziare una seduta dell'Assemblea, con all'ordine del giorno, peraltro, un provvedimento di nostra competenza.

Non vorrei però neppure comprimere la possibilità degli interroganti di replicare. Quindi propongo di rinviare la replica degli interroganti alla seduta di domani mattina.

TADDEI. Va bene, signor Presidente.

FARACE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Convengo con la sua proposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dello svolgimento dell'interrogazione n. 3-00390 è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA